

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 DEL 19.12.2019

OGGETTO: Ulteriori modifiche del vigente regolamento per la concessione di aree comunali per la collocazione e l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre, nella Sede municipale, si é riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge, per le ore 18.30.

Seduta straordinaria e pubblica, di prima convocazione.

Presiede il Sindaco del Comune, sig.ra De Palma Maria.

Risultano presenti i signori:

Cardini	Monica
De Nozzi	Salvatore
Magi	Leonardo
Monnanni	Santi
Redi	Francesca
Salvietti	Gionata
Zappalorti	Lido
Gentile	Nicola
Salvadori	Massimo

Risultano assenti i signori:

Ciacchi	Matteo
Tanganelli	Monica
Vagaggini	Alessio

Consiglieri assegnati n. 12, oltre il Sindaco

Consiglieri in carica n. 12, oltre il Sindaco

Consiglieri presenti n. 9, oltre il Sindaco

Consiglieri assenti n. 3.

Partecipa, quale verbalizzante, il Segretario del Comune, dott. Renato Ferrari.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1[^], del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1[^], lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal Responsabile di posizione organizzativa - Area della Vigilanza, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Richiamato il vigente regolamento per la concessione di aree comunali per la collocazione e l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, a suo tempo approvato con proprio atto deliberativo n. 23 del 27.05.2011 e successivamente modificato (artt. 1, 5 bis e 15), con propria deliberazione n. 8 del 30.04.2012, parimenti esecutive a norma di legge;

Considerato come si ritenga opportuno introdurre ulteriori modifiche al testo regolamentare sopra detto e segnatamente ai previgenti articoli 5 bis - Ulteriori criteri per il rilascio della concessione (sostituzione cpv. 1[^]) e 6 - Attrazioni novità (sostituzione commi 3[^], 4[^] e 5[^]) ed altresì, introdurre un nuovo articolo 5 ter, afferente al caso di rinuncia ad un'attrazione assegnata;

Esaminata l'allegata proposta, redatta congiuntamente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dal responsabile del procedimento, sig. Tiziano Bistoni e dal responsabile di posizione organizzativa - Area della Vigilanza, geom. Mauro Benigni, relativa all'esigenza di procedere alle ulteriori modifiche ed integrazioni sopra menzionate, secondo quanto riportato nella proposta stessa;

Udita la breve illustrazione, che su richiesta del **Sindaco - Presidente**, è stata effettuata dal consigliere di maggioranza, sig.ra **Cardini M.**, la quale (avendo materialmente seguito l'iter di modifica), rende conto del tenore delle modifiche proposte, evidenziando nel contempo, come le stesse siano state oggetto di previa concertazione con le Rappresentanze delle Organizzazioni sindacali interessate;

Preso atto delle obiezioni avanzate dal capogruppo di minoranza, sig. **Salvadori M.**, in merito a talune inadempienze da parte degli Operatori;

Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere all'espressione di voto, alla luce della condivisibilità delle argomentazioni alla base della proposta formulata;

Alle ore 18.56, con otto voti favorevoli, nessuno contrario e due astenuti (sigg. Gentile N. e Salvadori M.), essendo in numero di 10 gli aventi diritto presenti ed (ai sensi del combinato disposto fra l'art. 12, comma 4[^] del vigente Statuto comunale e l'art. 64, commi 3[^] e 5[^] del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale), in numero di 8 i votanti in forma palese,

d e l i b e r a

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta congiuntamente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dal responsabile del procedimento, sig. Tiziano Bistoni e dal responsabile di posizione organizzativa - Area della Vigilanza, geom. Mauro Benigni, in merito a quanto in oggetto, approvando conseguentemente, per le motivazioni di cui in premessa, le ulteriori modifiche agli artt. 5 bis e 6 del vigente regolamento per la concessione di aree comunali per la collocazione e l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, unitamente all'integrazione dello stesso, sostanziatesi nel nuovo art. 5 - ter, secondo quanto sommariamente esplicitato in narrativa e dettagliato in allegato;

2 - di demandare, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili proponenti l'adozione dei provvedimenti e l'espletamento delle procedure conseguenti all'approvazione del presente atto deliberativo, ivi compresa la materiale integrazione dell'articolato in questione.

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

PROVINCIA DI AREZZO



Al Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: Determinazioni in merito alla eventuale parziale modifica del regolamento per la concessione di Aree comunali per la collocazione e l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante.

Il sottoscritto T.P.O. dell'area di vigilanza Benigni Mauro, presa visione:

- Del verbale (in atti) redatto a seguito della riunione spettacoli viaggianti del 16.11.2019 da cui è scaturita tra l'altro l'esigenza di apportare talune modifiche al vigente regolamento comunale relativo alla concessione di aree comunali per la collocazione e l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;
- Presa visione del vigente regolamento comunale relativo alla concessione di aree comunali per la collocazione e l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante approvato con atto CC n.23 del 27/11/2011, successivamente modificato con atto CC n. 8 del 30/04/2012;

Visto che lo stesso regolamento all'art.5 bis consente la sostituzione di un'attrazione con un'altra rispettando due condizioni molto vincolanti: che la stessa sostituzione possa avvenire solo dopo 5 anni consecutivi di partecipazione al parco con la stessa attrazione e che un'attrazione piccola sia sostituita con una piccola e una media con un'altra media e una grande con un'altra grande a condizione che la superficie occupata sia minore o uguale alla precedente; si richiede la parziale modifica del seguente articolo con la seguente nuova formulazione:

“E' consentita, altresì, al fine di evitare, nel tempo, un impoverimento del parco e comunque per garantire l'adeguatezza dell'offerta in linea con le innovazioni e miglioramenti tecnologici, la sostituzione di un'attrazione con un'altra. Questa potrà avvenire solamente alle seguenti condizioni: a) che la superficie occupata non sia maggiore delle dimensioni del posto assegnato per la precedente attrazione sostituita; b) che un'attrazione media o grande non possa essere sostituita con una piccola attrazione e viceversa; c) che la sostituzione dell'attrazione sia ammessa solo dopo tre anni (3) consecutivi di partecipazione al parco con la medesima attrazione.”

Il resto dell'articolo rimane invariato

Vista la mancanza di una regolamentazione e dei limiti temporali per i titolari assegnatari della concessione temporanea di spazi ed aree pubbliche per la collocazione e l'esercizio delle attività di spettacolo viaggianti, di rinunciare all'assegnazione suddetta, è emerso, durante la riunione del 16.11.2019 (vedi verbale allegato), l'esigenza di inserire nel regolamento un limite temporale di 50 giorni prima dell'inizio della manifestazione, al fine di poter inviare la rinuncia, senza al tempo stesso pregiudicare le prerogative degli eventuali subentranti e la corretta e riuscita realizzazione del

luna park , salvo presentazione di certificato medico e/o rottura della giostra riscontrabile da documentazione tecnica.

Pertanto, si richiede l'aggiunta di un ulteriore articolo che regoli l'istituto giuridico della rinuncia, con la seguente formulazione:

Articolo 5 ter

E' consentita la rinuncia da parte del titolare dell'attrazione assegnataria, almeno 50 giorni prima dell'inizio della manifestazione, pena la conseguente esclusione dalla stessa per l'anno successivo, salvo giustificato motivo comprovato da certificato medico e/o rottura della attrazione assegnataria riscontrabile da documentazione tecnica.

Visto che all'articolo 6 del presente regolamento al comma 3 cosi recita:" in caso di domande concorrenti la concessione temporanea di spazi ed aree pubbliche per la collocazione e l'esercizio delle attivita' di spettacolo viaggiante che costituiscono novita' ovvero recupero di novita', sono rilasciate previo sorteggio, le cui operazioni sono effettuate presso gli uffici comunali, al quale sono invitati a partecipare tutti i gestori al medesimo sorteggio"

A tal proposito e' emersa, dalla riunione del 16.11.2019, la necessita' di modificare il seguente comma 3 e di eliminare la procedura del sorteggio inserendo la facolta' da parte dell'amministrazione di individuare annualmente sulla base delle domande presentate, le novita' secondo il criterio della spettacolarita' redigendo una apposita graduatoria di merito delle attrazioni considerate novita' a insindacabile giudizio di una commissione composta da personale alle dipendenze dell'Ente

Pertanto il comma 3 dell'articolo 6 viene modificato dalla seguente nuova formulazione:


" in caso di domande concorrenti, la concessione temporanea di spazi ed aree pubbliche per la collocazione e l'esercizio delle attivita' di spettacolo viaggiante che costituiscono novita' ovvero recupero di novita', sono rilasciate mediante la redazione di un apposita graduatoria di merito, secondo il criterio della spettacolarita' a insindacabile giudizio di una commissione composta da personale alle dipendenze dell'Ente. In caso di assenza, tra le domande presentate, di attrazioni che costituiscono novita' assolute, verranno assegnate le attrazioni che sono state assegnate nelle precedenti edizioni come novita' assolute e che mancano da piu' anni dalla manifestazione".

Si richiede atto immediatamente eseguibile.


Marciano della Chiana li 13/12/2019

Il responsabile del procedimento

(Dr. Tiziano Bistoni)



IL T.P.O. Area Vigilanza
(Benigni Mauro)



IL PRESIDENTE
F.to De Palma Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrari Renato

=====

Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

Lì, 10.01.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE



=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nell'Albo pretorio in data odierna per rimanervi per il periodo di 15 giorni consecutivi.

Lì, 10.01.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE



=====

ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione é divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data non risultando, ad oggi, opposizioni o ricorsi avverso la stessa.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====